

Delib.G.R. 26 aprile 2001, n. 662 (1)

Indirizzi e modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Legge regionale n. 41/1997 e L. R. n. 14/1990) per l'anno 2001.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 maggio 2001, n. 66.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visti:

- l'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che stabilisce che sono di competenza della Regione i compiti e le funzioni concernenti il coordinamento delle funzioni delegate alle province ai sensi del capo VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi relativi alla concessione dei contributi nel settore del commercio;

- l'art. 75, lett. b) della suddetta L.R. n. 3/1999 che delega alle Province la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi regionali succitati;

- la L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva-abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49";

- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114**" ed in particolare l'art. 18 contenente modifiche alla L.R. n. 41/1997;

- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" la quale, all'art. 15, prevede la concessione di contributi atti a favorire l'occupazione nel settore commerciale di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari;

- la L.R. 14 aprile 1995, n. 35 di modifica ed integrazione alla L.R. n. 14/1990;

considerato che la presente deliberazione disciplina le modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione di contributi nel settore del commercio nonché definisce gli indirizzi relativi alla concessione dei contributi medesimi in sinergia con la deliberazione n. 287/2000;

sentite le rappresentanze delle associazioni d'impresa e delle Province;

dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola Castellini, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della Delib.G.R. n. 2541/1995;

- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area Attività produttive, Commercio, Turismo, dott. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della Delib.G.R. n. 2541/1995;

su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

a voti unanimi e palesi, delibera:

di approvare gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

(Legge regionale n. 41/1997 e L.R. n. 14/1990) per l'anno 2001, indicati negli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Allegato 1

Indirizzi e modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle province in materia 1. Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia (artt. 6 e 7)

In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale, provinciale e regionale mediante:

- a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
- b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lettera a).

1.1. Soggetti beneficiari.

a) Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi e di credito, costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori dei settori, commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di fornire ai propri soci:

- garanzie per l'accesso al sistema creditizio;

- contributi in conto interessi attualizzati relativi ai finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie. Le cooperative e i consorzi fidi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 41/1997, appartenenti ad una o più categorie economiche, ivi comprese quelle del settore turismo;

- concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

- comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione e alla relativa Provincia di competenza;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a). È altresì condizione di ammissione al contributo la nomina da parte della Giunta regionale del Presidente del Collegio sindacale.

1.2. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative di gara e ai consorzi fidi.

I contributi complessivamente destinati alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi in base ai seguenti criteri:

a) per il 60% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda. L'importo dei contributi non potrà essere superiore al 2% del volume delle operazioni di finanziamento suddetto; è comunque garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di accesso ai contributi;

b) per il 40% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'entità del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi. Detti contributi non potranno comunque superare l'importo del capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito dai soci stessi e l'importo degli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio.

I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di secondo grado, sono rapportati:

a) alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi-fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di riserva o di garanzia iscritti a bilancio;

b) all'entità dell'incremento del capitale sociale o fondo consortile nonché degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia iscritti a bilancio.

L'importo dei contributi non può essere superiore al 30% della somma risultante dalla lett. a) del precedente comma e al 50% della somma risultante dalla lett. b) del precedente comma. Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilità di bilancio, le percentuali di riparto potranno essere modificate al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in tale caso, la percentuale definitiva di riparto verrà stabilita nella deliberazione annuale di assegnazione.

1.3. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle imprese associate.

Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio Organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese, escluse quelle del turismo, che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessario per l'esercizio e l'attività d'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per unità locali ubicate nel territorio regionale.

Nella deliberazione di riparto annuale le singole Province stabiliscono il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie dei contributi in conto interessi attualizzati ed il termine entro il quale le stesse procedono al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni, dei fondi inutilizzati.

L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i suddetti termini, al Presidente della rispettiva Provincia, con l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o dal consorzio, per ciascuna iniziativa.

1.4. Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate.

La misura del contributo è determinata annualmente dalle singole Province nella deliberazione di riparto annuale.

Detto contributo non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.

La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'Obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati.

1.5. Priorità

Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione dei contributi in conto interessi le cooperative e i consorzi considereranno prioritarie quelle relative a:

- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999;

- imprese di nuova costituzione;

- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;

- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;

- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive nelle aree montane e rurali;

- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

2. Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale (art. 10)

In attuazione all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c) della L.R. n. 41/1997 sono concessi contributi in conto capitale per:

1) la redazione e la realizzazione di progetti relativi ad iniziative di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione commerciale, con particolare riferimento a progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, predisposti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/1999, come previsto dalle suindicate lettere a) e b);

2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali, ai sensi della suindicata lett. c).

Tali iniziative possono essere realizzate anche per stralci funzionali.

Le iniziative di cui al precedente punto 1) debbono essere promosse a seguito dell'avvenuta concertazione tra i soggetti pubblici e privati, singoli e associati, interessati e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla valorizzazione commerciale dell'area prescelta.

Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione possono essere accordi, convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.

Dette iniziative di cui al punto 1) possono ricomprendere:

- a) opere di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita all'interno dell'area prescelta;
- b) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e valorizzazione commerciale dell'area, il coordinamento e la gestione delle attività concernenti iniziative promozionali e commerciali, o rari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
- c) il miglioramento dell'arredo urbano.

Sono escluse in ogni caso, le merci, i materiali di consumo e minuteria, i contratti di manutenzione ordinaria e di consumo, le spese di utenza e beni usati..

Le spese relative ad arredamenti e attrezzature, non possono incidere oltre il 60% dell'investimento ammesso per ogni singolo operatore.

2.1. Soggetti beneficiari

- a) I consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali;
- b) Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;
- c) I Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114**.

2.2. Misura dei contributi e cumulabilità

Il contributo è concesso per un ammontare che per ogni singola iniziativa non può superare 300 milioni e nella misura massima rispettivamente del 50% delle spese ammesse in caso di domande presentate da operatori privati e del 30% in caso di domande presentate da Enti locali.

I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto capitale erogate da altri Enti pubblici, fino al raggiungimento del limite percentuale del 70%.

2.3. Priorità

La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla mobilità riqualificazione urbana, ecc., finanziati con altre leggi regionali o con altri fondi hanno titolo di priorità iniziative che rappresentano ulteriori stralci funzionali di un progetto già precedentemente e parzialmente ammesso;
- localizzazione dell'intervento in un Comune dove è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 9 del **D.Lgs. n. 114/1998**, un'autorizzazione per una grande struttura di vendita commerciale o in comune limitrofo;
- localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del **D.Lgs. n. 114/1998**;
- intervento riguardante l'attivazione di esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. n. 14/1999.

Gli interventi rientranti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999, avranno copertura con stanziamenti in capitoli specifici. Qualora tali stanziamenti non risultassero sufficienti, tali interventi dovranno essere considerati prioritari nelle graduatorie di cui all'art. 10.

3. Progetti per l'assistenza tecnica (art. 11)

Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3, comma 3, lettere d), h) ed i) della L.R. n. 41/1997 e successive modifiche per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione e dell'innovazione tecnologica e organizzativa (lett. d), per l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali (lett. h) e per lo sviluppo del commercio elettronico (lett. i).

3.1. Soggetti beneficiari

a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali;

c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114**.

Ai sensi degli artt. 5, lett. a) e 11, comma 1 della L.R. n. 41/1997, non sono ammissibili le attività di servizi.

3.2. Caratteristiche di progetti.

I progetti riguardano:

a) assistenza tecnica a carattere continuativo;

b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con particolare riferimento a:

1) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme associate;

2) interventi, a favore delle singole imprese, per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione;

3) interventi, a favore delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale finalizzati anche alla specializzazione aziendale;

4) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali;

5) interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali;

6) iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico.

L'acquisto di beni strumentali è ammissibile solo se costituisce un elemento determinante della realizzazione del progetto di innovazione tecnologica.

3.3. Misura dei contributi e cumulabilità

Il contributo è concesso nelle seguenti misure massime del:

- 50% della spesa una tantum ammissibile, fino ad un importo massimo di Lire 150.000.000 per l'attivazione di iniziative, a carattere continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;

- 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di Lire 50.000.000 per interventi specifici;

- 50% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di Lire 100.000.000 per interventi volti alla creazione e aggiornamento di banche dati.

I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite percentuale del 70% delle spese ammesse.

3.4. Priorità

Vanno considerati prioritari i progetti presentati dai Centri di assistenza tecnica così come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 14/1999.

Nell'ambito delle attività vanno considerati prioritari:

- l'attivazione delle iniziative a carattere continuativo per l'assistenza tecnica alle imprese;
- l'attivazione di esercizi polifunzionali ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 14/1999;
- gli interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio elettronico così come previsto dall'art. 17 della L.R. n. 14/1999.

4. Interventi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale (artt. 12, 13 e 15)

Sono concessi contributi in conto capitale, in attuazione dell'art. 3, comma 3, lettere e), f) e g) della L.R. n. 41/1997 per la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria (lett. e), per la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria (lett. f) e per la certificazione di sistemi di qualità per le imprese del commercio e dei servizi (lett. g).

4.1. Soggetti beneficiari

- a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali;
- c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114**;
- d) le piccole e medie imprese di servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 41/1997.

4.2. Studi di valutazione.

In attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 41/1997 sono concessi contributi ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono realizzare studi di valutazione miranti a verificare opportunità costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità attraverso adeguati studi di valutazione.

Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica, degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni e relativi criteri operativi applicativi per i servizi.

Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi. Il contributo è concesso sino ad un massimo del 50% della spesa ammessa e fino a un importo massimo di Lire 10.000.000 per impresa.

4.3. Sistemi di qualità aziendale.

In attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 41/1997 sono concessi contributi ai soggetti di cui al punto 4.1. che realizzino sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi, ed è condizione necessaria per la concessione dei contributi.

Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità secondo la normativa della serie UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni.

Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.

Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 41/1997.

Le spese ammissibili sono riferite a:

- a) consulenze esterne;
- b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
- c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e sostenere l'introduzione di sistemi di qualità aziendale;
- d) interventi di laboratori esterni;
- e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
- f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
- g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione del sistema qualità interno;
- h) rapporto professionale del personale interno dipendente, nonché dei soci o del titolare, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo.

Il contributo è concesso nella misura massima del 35% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di Lire 70 milioni per impresa.

4.4. Certificazione di sistemi di qualità

In attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 41/1997 sono concessi contributi ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono certificare il proprio sistema di qualità

Viene finanziata la spesa sostenuta per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 35% della spesa ammissibile e fino ad un importo massimo di Lire 10.000.000 per impresa.

4.5. Cumulabilità

I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili, relativamente allo stesso progetto con finanziamenti previsti da provvedimenti regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

Nel caso che sul medesimo progetto siano stati ottenuti contributi di Enti locali (Comuni, Province e Comunità Montane) o di Camere di Commercio, il contributo regionale viene concesso considerando all'interno del tetto massimo di contributo previsto dalla L.R. n. 41/1997 le provvidenze ottenute da tali Enti.

4.6. Domande cumulative.

Ogni singola impresa può fare richiesta con domande separate, per la stessa annualità solo per uno dei sottospecificati capi:

- lo studio di valutazione e il sistema di qualità aziendale;
- il sistema di qualità e la certificazione.

5. Attività di informazione e sensibilizzazione (art. 16)

Sono concessi altresì contributi, a norma dell'art. 16 della L.R. n. 41/1997, ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di attuazione di sistemi di qualità aziendale e di certificazione di sistemi di qualità

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti dai soggetti beneficiari, ai fini della realizzazione delle attività

Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 50% della spesa ammissibile e per un importo massimo di Lire 20.000.000 per iniziativa.

6. Regole generali

6.1. De minimis.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera a della L.R. n. 41/1997, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano gli aiuti de minimis.

6.2. Definizione di addetto.

Ai fini della L.R. n. 41/1997 per addetti si intendono:

- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- il titolare o i soci che prestano attività lavorativa nell'impresa;
- i gerenti e/o familiari che prestano attività lavorativa nell'impresa;

- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di formazione lavoro, gli apprendisti, gli interinali ed i collaboratori coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.

6.3. Termine di presentazione delle domande di contributo.

Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente della Provincia competente per territorio entro il 30 giugno per l'anno 2001.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i quali si applica la retroattività

6.4. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione.

Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda.

I progetti dovranno essere completati e rendicontati per la liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non inferiore a 12 mesi, né superiore a 24, dalla data di comunicazione della concessione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo stesso.

6.5. Requisito della territorialità

La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per territorio nella quale è situata l'unità locale.

6.6. Ulteriori priorità

Le Province possono individuare, sentite le associazioni d'impresa, ulteriori priorità tenuto conto delle rispettive specificità territoriali ed economiche.

Le singole Province provvedono inoltre, con le suindicate modalità alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali nonché la determinazione delle modalità di revoca.

Allegato 2

Indirizzi e modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi ai sensi della L.R. n. 14/1990 per l'anno 2001

1. Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari sono le imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative che operano nel settore commerciale e turistico. Le suddette imprese devono essere costituite da un numero di soci in misura superiore al 50% da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari, che possiedono oltre il 50% di quote, ed inoltre il numero di addetti deve essere composto in misura superiore al 50% da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.

Per addetti si intendono:

- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;
- il titolare o i soci che prestano attività lavorativa nell'impresa;
- i gerenti e/o familiari che prestano attività lavorativa nell'impresa;

- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di formazione lavoro, gli apprendisti gli interinali ed i collaboratori coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.

Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale.

2. Misura dei contributi

Il contributo è concesso per un ammontare che non può superare 50 milioni e comunque il 70% delle spese sostenute per l'avviamento, l'organizzazione aziendale nel primo anno di attività e l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Per avviamento commerciale si intende l'acquisto di un esercizio nuovo o già funzionante oppure l'affitto del medesimo. L'avviamento comprende il valore dell'arredamento e delle attrezzature, il valore delle merci esistenti ed il valore dell'avviamento commerciale. L'avviamento deve risultare all'atto di compravendita dell'azienda, regolarmente rogato da un notaio.

Le spese a titolo di avviamento devono essere relative esclusivamente al primo anno di attività. Sono ammesse, purché sostenute nel primo anno di attività, anche le seguenti spese di organizzazione aziendale: spese di contabilità generale, contratti di affitto, allacciamenti all'utenza, consulenza fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, acquisizione della licenza commerciale, spese per pubblicità per acquisto del marchio aziendale, e tutto ciò che inerisce allo sviluppo promozionale della impresa (ad es. partecipazione a fiere).

3. De minimis

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 41/1997, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel rispetto delle norme che regolano gli aiuti de minimis.

4. Priorità

Le Province possono definire, sentite le associazioni d'impresa, criteri di priorità ai fini dell'ammissione a contributo delle domande presentate.

Nel caso in cui la Provincia non provvedesse a definire tali criteri di priorità il contributo dovrà essere suddiviso proporzionalmente fra tutte le iniziative risultanti ammissibili sulla base delle disponibilità di bilancio.

5. Termine di presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente della Provincia competente per territorio entro il 30 giugno per l'anno 2001.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i quali si applica la retroattività.

6. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione

Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda e possono avere una durata massima di tre anni.

I progetti dovranno essere completati e rendicontati per la liquidazione entro 36 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo stesso.

7. Requisito della territorialità

La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per territorio nella quale è situata la sede oggetto dell'intervento.

Le singole Province provvedono, sentite le associazioni d'impresе, alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali nonché la determinazione delle modalità di revoca.

Note:

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 maggio 2001, n. 66.